

CLXIIª TORNNATA

MARTEDI 6 DICEMBRE 1927 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Gerini, Barbieri, Mengarini, Giordano Apostoli, Campello, Marcora, Campostrini) Pag. 9278

Oratori:

PRESIDENTE 9278
FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 9282

Comunicazioni del Governo (Mutamenti nel Gabinetto) 9282

Congedi 9266

Disegni di legge (Annuncio di una proposta di) 9271

(Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla » 9283

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra » 9283

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società Anonima « Aziende Tabacchi italiani » (A. T. I.) » 9283

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamenti quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » 9284

« Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina » 9284

« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga

degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume » 9284

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e l'istituzione dell'Ente per la cooperazione » 9285

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualistiche e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili » 9285

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della Convenzione stipulata fra il comune di Napoli e la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella » 9288

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata » 9289

« Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri » 9289

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli » 9289

« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei » 9289

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti » 9290

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito » 9290

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria » . . . 9292

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » 9292

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » 9292

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato » 9293

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti » 9294

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante la ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali » 9294

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato » . . . 9285

Oratori:

D'AMELIO, *relatore* 9286

ROCCO, *ministro di giustizia e di affari di culto* 9287

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali » 9290

Oratori:

DI ROBILANT, *relatore* 9291

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra* 9292

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi del bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6 milioni alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » 9293

Oratori:

RICCI FEDERICO 9293

(Presentazione di) 9271

Giuramento (di S. A. R. il duca di Ancona) . . . 9267

Oratori:

PRESIDENTE 9267

DUCA DI ANCONA 9267

Interpellanza (Annuncio di) 9301

Interrogazioni (Annuncio di) 9301

(Risposte scritte ai senatori Passerini, Milano

Franco d'Aragona, Dorigo) 9311

Messaggi 9271

Omaggi 9267

Per Grazia Deledda 9278

Oratori:

GARAVETTI 9278

Petizioni (Lettura del sunto di) 9276

Relazioni (Presentazione di) 9274, 9282

Uffici (Riunione degli) 9302

(Sorteggio degli) 9297

Verbale di deposito (matrimonio duca delle Puglie) 9270

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . 9295

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo Ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i Ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del consiglio, per l'interno, per le finanze, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, e per le comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Badaloni di giorni 15; Battaglieri di giorni 15; Beltrami di giorni 15; Beneventano di giorni 20; Capece Minutolo di giorni 20; Castiglione di giorni 20; Chiappelli di giorni 20; Civelli di giorni 20; Crispoliti di giorni 20; Della Noce di giorni 15; Di Lorenzo di giorni 20; De Seta di giorni 20; Di Frasso di giorni 20; Di Sant'Onofrio di giorni 20; Di Stefano di giorni 10; D'Origo di giorni 10; Ellero di giorni 20; Faldella di giorni 30; Figoli di giorni 20; Fortunato di giorni 20; Ghiglianovic di

giorni 20; Molmenti di giorni 15; Pini di giorni 15; Ridola di giorni 30; Ronco di giorni 20; Sechi di giorni 5; Spada di giorni 20; Tassoni di giorni 10; Tecchio di giorni 20; Valerio di giorni 15; Villa di giorni 20.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Giuramento del senatore Eugenio di Savoia Genova Duca di Ancona.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato S. A. R. Eugenio di Savoia Genova, Duca di Ancona, prego i signori senatori Boselli e Thaon di Revel di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(S. A. R. Eugenio, Alfonso, Carlo, Maria, Giuseppe di Savoia-Genova, Duca di Ancona, è introdotto nell'aula dai senatori Boselli e Thaon di Revel).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*). S. A. R. Eugenio, Alfonso, Carlo, Maria, Giuseppe di Savoia-Genova, Duca di Ancona essendo entrato, a termini dello Statuto, a far parte del Senato, ho l'onore di invitarlo a prestare giuramento di cui leggo la formula.

(S. A. R. giura nella consueta formula).

PRESIDENTE. Dò atto a S. A. R. il Duca di Ancona del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno e lo ammetto nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi*).

Altezza Reale, il Senato col suo applauso ha espresso la sua gioia per vedervi in mezzo a noi: esso ascrive ad alto onore il ricevere nel suo seno un altro giovane Principe della gloriosa nostra Dinastia, le cui nobili tradizioni V. A. R. mostra di voler seguire, prestando servizio, sull'esempio del suo Augusto Genitore, nella nostra valorosa Marina, amore e vanto di ogni italiano.

A nome del Senato del Regno mi è grato porgere a V. A. R. il reverente e cordiale benvenuto (*Vivissimi applausi*).

EUGENIO DI SAVOIA-GENOVA, DUCA DI ANCONA. Ringrazio vivamente V. E. delle belle parole che mi ha rivolto. Mi sento veramente orgoglioso di far parte di questo alto Consesso, ed ancora una volta dichiaro di far proponimento di tener viva ed alta

la mia fede di soldato, di cittadino, di principe (*applausi*) per il bene inseparabile del Re dell'Italia nostra (*vivissimi applausi*).

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Dal comm. Giancarlo Ferrini:

1° *I tre millenni di vita del Fascio littorio*

2° *Castelli di Lunigiana*.

Dal comune di Bari: *Diario politico di Giuseppe Massanari*.

Dalla Fondazione Carnegie: *XIV relazione annuale 1926*.

Dall'on. Giuseppe Gentile: *L'espansione coloniale*.

Dal sig. Annibale Alberti: *Luigi Luzzatti nei ricordi di un ammiratore nelle provvidenze sociali*.

Dal senatore Supino: *Sanzioni penali contro debitori falliti od insolventi*.

Dal senatore Luigi Rava:

1° *Per nuovi boschi e per la pineta di Ravenna*;

2° *Le relazioni di San Marino e di Ragusa colla risorta Repubblica romana nel 1798*.

Dalla Regia Università di Pisa: *Annuario accademico 1926-27*.

Dal Regio Convitto nazionale « Maria Luigia » di Parma: *Annuario anno 1926*.

Dall'ing. Enrico Camerana: *L'industria zolfifera siciliana*.

Dal sig. P. E. Salem.: *Il castello di Saciletto*.

Dal senatore Salata: *Alla memoria di Oscar Cosulich nell'anniversario della morte*.

Dall'on. Giacomo Acerbo:

1° *Proposte e voti per l'economia forestale nel medio e basso Po*;

2° *Il riordinamento degli usi civici nel Regno*.

Dal sig. Frisella-Vella: *Il memorandum sulla produzione e il commercio mondiale*.

Da S. E. Tittoni: *La Cassa di risparmio di Torino nel suo primo centenario*.

Dall'opera nazionale combattenti: *Case, ville, palazzi, terreni, ecc. in vendita nell'Alto Adige*.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

Dalla Regia Università di Pavia: *Politica monetaria e finanziaria internazionale.*

Dal Patronato scolastico di Roma: *Atti del Congresso nazionale dei Patronati scolastici italiani nel Regno, all'Estero e nelle Colonie.*

Dall'avv. Carmelo Grassi: *Diritto e politica.*

Dal senatore Luigi Luiggi: *La paix monétaire à la conférence de Gènes.*

Dal senatore Guido Mazzoni:

1° *Il Macchiavelli drammaturgo;*

2° *Isidoro Del Lungo.*

Dal dott. Walter Toscanini: *Gli amici del museo teatrale.*

Dal sig. Luigi Rossi: *La riforma dell'Alta Corte di giustizia.*

Dal senatore F. Crispolti: *Per il centenario dei « Promessi Sposi ».*

Dal senatore Torraca:

1° *Nuova chiosa ai vv. 20-70 del II canto dell'Inferno;*

2° *La nuova edizione dei sonetti del conte di Policastro.*

Dal Regio Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze: *Annuario per l'anno accademico 1926-27.*

Dal senatore Figoli Des Geneys: *L'ammiraglio Giorgio Des Geneys e i suoi tempi.*

Dal sig. Giorgio Toscanelli: *La malaria nella antichità, e la fine degli Etruschi.*

Dal sig. Filippo Trompey: *Il monumento a Quintino Sella.*

Dal sig. Roberto Rampoldi: *Pavia nel Risorgimento nazionale.*

Dal sig. Agostino De Biasi: *La battaglia dell'Italia negli Stati Uniti.*

Dal senatore Luigi Rava: *Per gli archivi di Stato.*

Dal senatore Carlo Porro: *Il X Congresso geografico italiano.*

Dal senatore Vittorio Brondi:

1° *Autarchia;*

2° *Per la riforma di due Regi decreti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.*

Dal prof. Romeo Vuoli: *L'ordinamento amministrativo nella città di Roma.*

Dal dott. Giulio Salom: *Le radiocomunicazioni nel diritto internazionale e nel progetto di convenzione di Washington.*

Dal sig. Corrado Zoli: *Notizie sul territorio di riva destra del Giuba.*

Dal sig. Fausto Finzi: *Origine e vicende dei debiti di guerra.*

Dalla Banca commerciale italiana:

1° *Movimento economico dell'Italia nel 1926.*

2° *Movimento economico dell'Italia negli anni 1921-25.*

Dal Ministero della guerra: *Albo d'oro dei militari caduti nella guerra nazionale 1915-18. Vol. II Abruzzi e Molise.*

Dal senatore Salata:

1° *Parentium.*

2° *Per l'espistolario di Carlo Combi nel centenario dalla nascita.*

Dal senatore Serristori: *Luigi Serristori.*

Dal senatore Da Como:

1° *In Brixianam editionem principem librorum de Roma triumphante a Flavio Blondo-feroliviensi conscriptorum brevis adnotatio;*

2° *La vittoria di Brescia.*

Da S. E. l'on. Giuseppe Bottai: *L'ordinamento corporativo italiano.*

Dal Comitato per Monumento Caduti a Cassignano: *Ricordo dei caduti in guerra e Cassignano.*

Dal senatore Mosconi:

1° *Rendiconto della gestione 1926 dello Stabilimento poligrafico dello Stato;*

2° *Riduzione del personale statale e riforma dell'amministrazione.*

Dal signor Giorgio Chiavola: *Dottrina e sperimento del fenomeno associativo in genere e cooperatistico.*

Dall'Istituto Nazionale per l'Esportazione: *Il primo anno di vita dell'I. N. E.*

Dal signor Lamberto Bravi: *Proposta del catalogo generale dei libri delle biblioteche italiane.*

Dal prof. Giuseppe Fatini: *Annuario 1925-1926 del Regio Liceo Ginnasio « Carducci-Ricasoli » di Grosseto.*

Dal signor Francesco Orestano: *Le assicurazioni sociali - revisione e sviluppi.*

Dal senatore Marcello: *Discorso del 9 giugno 1927 sul bilancio delle finanze.*

Dal S. T. I. P. E. L.:

1° *Relazioni e bilancio al 31 dicembre 1926;*

2° *Italian colonies and colonial policy.*

Dall'avv. Carmelo Grassi: *Per la retta applicazione del Regio decreto-legge 16 giugno 1927 sulle locazioni.*

Dal signor Livio Pivano: *Le origini di Alessandria in due opuscoli dimenticati.*

Dall'avv. Carmelo Grassi: *La canzone del Pastore dell'Etna.*

Dal dottor Vittorio Flick: *L'arma batteriologica.*

Dal senatore Corrado Ricci:

1° *Revue des études latines;*

2° *Le pitture della cupola di S. Vitale in Ravenna;*

3° *La torre della Gabbia;*

4° *Bibliografia sulle navi di Nemi.*

Dal dottor Giulio Scagnetti: *La siderurgia tedesca.*

Dalla Presidenza del Registro Italiano: *Relazione del Comitato Direttivo dell'on. Consiglio di amministrazione, luglio 1927.*

Dal Senatore Beltrami: *Vicende del monumento a Napoleone III in Milano dal 1880 al 1926.*

Dal senatore Ciccotti: *Elementi di « Verità » e di « Certezza » nella tradizione storica romana.*

Da « Echi e commenti »: *L'organizzazione dell'assistenza per i popoli colpiti da calamità.*

Dal signor O. Regillo: *Nel mondo elettrico.*

Da S. E. il Ministro delle Finanze: *La trasmissione della proprietà immobiliare e della proprietà di aziende industriali e commerciali.*

Da Alessandro Fazzaretta: *Le odi saffiche di Q. Orazio Flacco.*

Dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde: *Sintesi geografica del problema agricolo italiano.*

Dal senatore Salata: *Atti della Regia deputazione di Storia Patria per le Venezie.*

Dalla Camera di Commercio di Modena: *Relazione su di un valico appenninico per l'allacciamento del Brennero al Tirreno.*

Dal prof. Cesare Colucci: *Leonardo Bianchi.*

Dall'Opera Nazionale Assistenza Italia Redenta: *Relazione e rendiconto 1926.*

Dal Consiglio Provinciale di Milano: *Atti del Consiglio provinciale di Milano anno 1926.*

Dalla Camera di Commercio di Modena: *I contratti del bestiame nella provincia di Modena.*

Dal Commissario Prefettizio di Ravello (Salerno): *Ravello gemma della divina costiera.*

Dal senatore Benedetto Croce: *Traduzione giapponese dell'Estetica e di altra opera di B. Croce.*

Dal senatore Lustig: *Ricordi storici della guerra con i gas.*

Dal Banco di Sicilia: *Notizie sul commercio della Sicilia nel 1° semestre del 1927.*

Dal senatore Ruffini:

1° *De la protection internationale des droits sur les œuvres littéraires et artistiques;*

2° *Atti dell'Accademia delle scienze di Torino.*

Dal senatore Salata: *La Regia Deputazione di Storia Patria per le Venezie.*

Dal senatore Domenico Ridola:

1° *Le grandi trincee preistoriche di Matera.*

2° *Alum in baking powder.*

Dalla Camera di Commercio e industria di Milano: *Catalogo della Biblioteca.*

Dalla R. Commissione Edizione nazionale opere Alessandro Volta: *Nel centenario della morte di A. Volta.*

Dall'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia redenta: *Relazione e rendiconto 1926.*

Dall'onorevole Giacomo Acerbo:

1° *Studi riassuntivi di agricoltura antica;*

2° *I grandi d'Italia.*

Dal signor P. Guastamacchia: *Ordinamento per la pubblica educazione ed istruzione della gioventù.*

Dalla Camera di commercio di Modena: *Relazione su di un valico appennino per l'allacciamento del Brennero al Tirreno.*

Dal senatore Mosca: *Revue des sciences politiques (estratto).*

Dal senatore Zippel:

1° *Il Comune di Trieste nel quadriennio 1922-26;*

2° *Un affresco mal noto di Andrea Pozzo a Vienna.*

Dal senatore Salata:

1° *Del convento di S. Andrea sull'Isola di Serra presso Rovigo;*

2° *Un privilegio inedito concesso nel 1392 ai Comuni dell'Isola di Cherso-Ossero;*

3° *La loggia Massonica di Capo d'Istria.*

Dal Commissario della Camera di Commercio di Roma: *Il commercio internazionale dell'Italia e del Lazio, vol. 1°.*

Dal Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Mantova: *Mantua me genuit.*

Dal signor Arnaldo Lodolini: *Meditazione sulla morte.*

Da S. E. Corrado Zoli: *Carta al 1,400,000 dell'Oltre Giuba.*

Dall'Ufficio Centrale di notizie militari a Bologna: *I morti della provincia di Bologna nella guerra 1915-1918.*

Dal senatore Porro: *Atlante dei ghiacciai romani.* Part. 1ª.

Dalla Contessa C. Torelli-Rolle: *Opuscoli pubblicati dal senatore Torelli su argomenti diversi; scritti in commemorazione del medesimo.*

Dal prof. Dante Fantin: *L'epitaffio di Pericle commentato.*

Verbale di deposito dell'atto civile di matrimonio fra S. A. R. il Duca delle Puglie e S. A. R. la Principessa Anna di Francia.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura del verbale di deposito dell'atto civile di matrimonio fra S. A. R. il Duca delle Puglie e S. A. R. la Principessa Anna di Francia.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

« L'anno millenovecentoventisette addì dieci del mese di novembre, anno VI, nel palazzo dove ha sede il Senato del Regno e in una sala della Biblioteca.

« Compievasi, il giorno 5 novembre 1927 nel Palazzo Reale di Napoli davanti a S. E. il Cav. Avv. Tommaso Tittoni Presidente del Senato, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, l'atto di matrimonio tra S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie, e S. A. R. la Principessa Anna di Francia a termini del prescritto titolo XII, cap. I del codice civile in vigore. Tale atto di matrimonio a norma dell'art. 370 del codice civile, veniva iscritto nei due registri originali di cui uno era stato il giorno 28 ottobre 1927 estratto dal forziere esistente nella Biblioteca del Senato e destinato alla custodia degli Atti di stato civile della Reale Famiglia, e l'altro era stato lo stesso giorno consegnato al Direttore della Segreteria del Senato dal Sovrintendente dell'Archivio generale del Regno in Roma, cui è stato restituito il giorno 8 novembre corrente, giusta l'unita dichiarazione del Sovrintendente stesso.

« Ora, dovendosi procedere al deposito del-

l'altro registro nell'Archivio del Senato, giusta il prescritto dell'art. 38 dello Statuto, sono qui convenuti il cav. avv. Tommaso Tittoni, presidente del Senato, il barone gran cord. Giovanni Rossi, senatore questore, il gr. uff. dottore Fortunato Pintor, bibliotecario archivist, coll'intervento del gr. uff. dott. Roberto Perrino, direttore degli Uffici di segreteria, ed aperto il forziere si è quivi riposto il Registro predetto, procedendo poi alla chiusura del forziere medesimo.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato.

« Firmati: TITTONI

« GIOV. ROSSI

« F. PINTOR, *bibliotecario*

« R. PERRINO, *direttore Uffici segreteria* ».

R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal sig. gr. uff. dott. Roberto Perrino, direttore della Segreteria del Senato, il Registro degli atti di matrimonio della Reale Famiglia che si conserva in questo Archivio generale del Regno, Registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per la iscrizione dell'atto di matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta Duca delle Puglie e di S. A. R. la Principessa Anna di Francia la quale iscrizione venne fatta il 5 corr. mese.

« Roma, addì 8 novembre 1927 - Anno VI.

« Per il soprintendente agli Archivi ».

« Firmato: M. HELMINGER ».

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Simonetta di dar lettura del sunto delle petizioni:

SIMONETTA, *segretario*, legge:

N. 70. Il gr. uff. avv. Giuseppe M. A. Enea fa voti circa la soppressione dei limiti d'età per

il collocamento a riposo dei funzionari dello Stato.

N. 71. Il maggiore commissario Francesco Aragóna si duole della mancata promozione a tenente colonnello.

N. 72. L'avv. Allemandi Pietro fa voti perchè sia sollecitamente liquidata la pensione alle minorenni Giulia e Rosalina Schiavetti figlie del defunto tenente colonnello Vincenzo Schiavetti.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il direttore generale dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, ha trasmesso la relazione sulla attività svolta durante l'anno 1926 a norma della legge 7 aprile 1921, n. 610.

Il ministro dell'interno a norma dell'art. 323 della legge comunale e provinciale ha trasmesso un messaggio con gli elenchi dei Regi decreti di scioglimento di consigli provinciali e comunali dei mesi di ottobre e novembre 1926 e dei decreti prefettizi di proroga del termine per la ricostituzione dei consigli predetti e rimozione di sindaci relativamente allo stesso periodo di tempo.

Il ministro dell'economia nazionale, a norma dell'art. 14 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ha trasmesso il bilancio dell'esercizio 1926 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci.

Messaggi della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

SIMONETTA, segretario, legge:

« Roma, 18 giugno 1927, Anno V.

« A. S. E. il Presidente del Senato del Regno,

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva

eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1927.

« Il presidente

« PEANO ».

« Roma, 18 giugno 1927, Anno V.

« A. S. E. il Presidente del Senato del Regno,

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1927.

« Il presidente

« PEANO ».

« Roma, 17 ottobre 1927, Anno V.

« A. S. E. il Presidente del Senato del Regno,

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di novembre 1927.

« Il presidente

« PEANO ».

Presentazione di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge d'iniziativa dei senatori D'Amelio e Boselli.

A norma del regolamento, sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla presidenza durante la sospensione dei lavori.

SIMONETTA, segretario legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè dei due allegati alla Convenzione stessa (1107);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (1106);

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (1159);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali (1108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge, 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (1109);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (1110);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (1111);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (1112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia Guardia di finanza (1113);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (1114);

Conversione in legge del Regio decreto

17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (1115).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (1116);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (1117);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 (1118).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash (1119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia (1120);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale (1121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimeposte fondiarie (1122);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927 (1123);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali (1124);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale (1125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura della imposta sui terreni per le Valli di pesca del comune di Comacchio (1126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutarla, a sua volta, al comune di Cremona (1127);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali (1128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale dopolavoro e all'Opera nazionale Balilla (1129);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (1130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-1928, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (1131);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1925, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dei servizi pubblici di trasporto il regime di concessione e per la riduzione delle tariffe (1133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale (1134);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione di opere pubbliche (1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale o il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 (1136);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali (1137);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'arma aeronautica (1138);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania (1139);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (1140);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (1141);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (1142);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di san Rocco a Livorno (1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (1144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (1145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (1146);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (1147);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri (1149);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta «Eja!» (1150);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (1151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti (1152);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (1153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarsì al comune ed alla congregazione di carità di Ragusa (1154);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (1155);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo della energia elettrica (1156);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (1157);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi della Amministrazione della guerra (1158).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173 che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (808);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195 riguardante il collocamento di personale ne ruoli dell'amministrazione postale e telegrafica (809);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (810);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15 che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (811);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784 relativo all'imbarco di ufficiali della Regia Marina su piroscafi mercantili (867);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397 che chiarisce la portata dell'art. 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367 nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati (951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927 n. 398, che modifica l'art. 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926 n. 552 recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927 n. 402 che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (402);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927 n. 184 che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112 concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il cambio con l'estero (935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (relatore Brusati Ugo) (995);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (1000);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73 concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una Cassa sulle macchine per caffè espresso (721);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli enti minori (773);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926 n. 1974 concernente la sistemazione edilizia della regia università di Genova (740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1701 concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quello di Genova (858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443 contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258 recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925 n. 209 che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baja Averno (209);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241 recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 nell'abitato e nella provincia di Bari (1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927 n. 337, concernente la aggregazione a Spoleto di 6 comuni limitrofi (1011);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927 n. 269 portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria (931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796 portante di-

sposizioni a favore della pollicoltura e della conigliocoltura (771);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 21-74 che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927 n. 197 che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico. (899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314 recante norme per la matricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223 contenente norme per la dispensa del servizio del personale dipendente dagli enti locali (1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927 n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione della unione edilizia nazionale (654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti nel maggio 1926 (665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione in una zona della Sardegna di una

succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (848);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (754);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698 che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte della società per azioni (978);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazioni di profumi sintetici (1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (1013);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926 n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515 contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere mostre ed esposizioni (969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale per gli italiani all'estero (1031);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione di impegni per spese straordinarie da parte della Amministrazione delle ferrovie dello Stato (1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891 circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di ri-

solvere le controversie derivanti da requisizione noleggi assicurazione ecc. delle navi (999)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59 che proroga il termine stabilito dal regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605 per la obbligatorietà delle concimaie (1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870 concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti. (621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale (976);

Approvazione di due convenzioni firmate a Saint Germain en-Laye il 10 settembre 1919 tra l'Italia e altri Stati e relative: primo alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; secondo ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (404);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (1026);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica e il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma (1029);

Conversione in legge del Regio decreto-17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312 che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di Risparmio di Venezia (1007);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579 per la preferenza ai prodotti della industria nazionale (973);

Approvazione della convenzione sulla uguaglianza di trattamento dei lavori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settimana sessione (1925) (966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione nella pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (996);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sovratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento. (1019).

Dalla Commissione di finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste in iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (709);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925, al 30 giugno 1926 (1098);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029 che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinato a spese aventi per fine la ricostruzione economica della nazione e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla ventesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (991);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti la variazione di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (1050);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (1077);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (980);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (957).

Per la scrittrice **Grazia Deledda**.

GARAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Onorevoli colleghi, consentite che io, come Sardo, rivolga da questo seggio una parola di riconoscente ammirazione alla illustre conterranea Grazia Deledda la cui gloria come scrittrice italiana ebbe testè una consacrazione mondiale con l'attribuzione del premio Nobel.

E dico di riconoscente ammirazione perchè Grazia Deledda nella sua geniale opera letteraria fu veramente rappresentativa della fiera anima sarda, e della sua italianità conservatasi sempre costante pure attraverso le maggiori ingiurie della storia.

Della futura riparazione di queste ingiurie da parte della nuova Italia, Grazia Deledda sentiva certamente il vaticinio allorchè da or circa venti anni in un suo scritto definiva — riporto le sue parole — « la Sardegna la più sventurata parte d'Italia, pur così ricca di bellezze, di utilità naturali, e di vergini energie — nella quale vive un popolo che, per quanto nella maggior parte un po' atrofizzato dalla sua secolare immobilità, è più d'ogni altro capace di una redenzione fisica, e degno di un miglioramento sociale ».

E la vaticinata riparazione non tardò. Ne furono precursori i giovani figli della Sardegna con l'eroico valore che essi dimostrarono nella grande guerra combattuta per la salvezza e la grandezza d'Italia.

E ne fu immediata iniziatrice dopo la vit-

toria la rivoluzione fascista sostituendo come fondamento etico e politico di Governo, lo spirito di solidarietà nazionale a quel dinamismo parlamentaristico cinico ed egoista che aveva informato la nefasta politica del passato.

La Sardegna ricorda e ricorderà sempre il messaggio che il Duce le rivolse appena assunto al Governo nazionale.

Vi ripeto, egli scrisse come Capo del Governo quello che già disse come Capo del Fascismo: « Amo la Sardegna che tutto ha dato senza nulla chiedere. Oggi aggiungo con piena coscienza e buona fede che l'avvento del fascismo al potere condurrà a soluzione molti problemi che travagliano la vostra isola. Viva la Sardegna! ».

Sono lieto oggi di constatare che il regime fascista va dando a questa solenne promessa del suo Capo il più vigoroso impulso di realizzazione.

Ciò, onorevoli colleghi, valga a spiegarvi perchè io sia indotto — nel porgerlo come sardo il mio saluto di ammirazione a Grazia Deledda — a rendermi pure interprete della sarda riconoscenza al regime fascista per la sua opera riparatrice da lei divinata.

Onorevoli colleghi, chiudo il mio dire con la sicura fiducia che vorrete tutti associarvi nell'esprimere alla illustre scrittrice italiana il vostro alto compiacimento. (*Applausi*).

Commemorazioni dei senatori Gerini, Barbieri, Mengarini, Giordano-Apostoli, Di Campello, Marcora e Campostrini.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli colleghi,

Durante le vacanze parlamentari lutti dolorosi ci hanno colpito.

Il 13 giugno moriva il marchese Gerino Gerini in Barberino di Mugello ove era nato il 18 settembre 1871 da antica famiglia toscana.

Fin dalla più giovane età appassionato studioso delle questioni agricole, fu autore di molte pregevoli pubblicazioni sul riordinamento dei bacini montani, e in materia di strade e ferrovie, e molto a tutti codesti problemi giovò col vivace ingegno che nei suoi vasti pos-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

sedimenti gli suggerì proficue opere di progresso. La competenza tecnica e l'amore per la sua regione, come gli fecero avere una squisita sensibilità alle più importanti questioni locali, così gli procurarono larga popolarità, onde dalla fiducia dei suoi concittadini fu inviato più volte al Consiglio provinciale di Firenze e, nelle legislature XXIII e XXIV, alla Camera dei deputati. Ivi sedette a sinistra e fu assiduo e fervido sostenitore degli interessi della sua terra. Durante il periodo bellico molto cooperò alla organizzazione della resistenza interna istituendo, con generoso atto, nel suo palazzo in Firenze, un provvido asilo, ove per ben un quinquennio profughi, mutilati e vecchi trovarono ogni desiderabile conforto.

Il 3 ottobre 1920 fu nominato senatore, ma ben poco negli ultimi tempi lo potemmo vedere alle nostre sedute per l'infermità che gli aveva scosso la forte fibra.

Salutiamo la memoria del collega scomparso ed esprimiamo alla famiglia le nostre vive condoglianze. (*Bene*).

Il 29 giugno in Monté San Pietro cessava di vivere il tenente generale Ludovico **Barbieri**, che era nato in Bologna il 27 ottobre 1843 e sedeva in Senato dal 26 gennaio 1910.

In omaggio alla volontà espressa dal venerando collega non mi è dato di ricordar gli eminenti meriti e la sua valorosa figura di soldato. Nella sua grande modestia così egli alcuni anni or sono mi scriveva: « Nella incertezza della nostra fine, considerata la mia avanzata età, potendo essere non lontana, prego S. E. il Presidente all'annuncio della mia morte di comunicare la notizia semplicemente al Senato omettendo la commemorazione. Nell'inviare un saluto ai colleghi, li ringrazio della loro benevolenza ed auguro a tutti lunga e felice vita ».

Questa prova del suo attaccamento ci commuove e noi ci inchiniamo dinanzi al suo nobile desiderio e inviamo alla sua eletta memoria un mesto e reverente saluto, porgendo alla famiglia l'espressione del nostro profondo cordoglio. (*Bene*).

Il 25 luglio morì in Roma, dov'era nato il 27 dicembre 1856, il prof. Guglielmo Menga-

rini. Scolaro prediletto del nostro compianto collega Blaserna, fu suo valoroso e apprezzato assistente presso l'Istituto di fisica per alcuni anni, e poi insegnò per un ventennio, alla scuola d'applicazione per gli ingegneri, elettrotecnica, scienza ch'era allora ai primi passi e cui egli si dedicò con straordinaria passione. In essa segnò un'orma non obliabile, e pei lavori scientifici e per le esperienze eseguite, e soprattutto per aver egli efficacemente contribuito al primo grande trasporto di energia compiuto in Italia nel 1892 fra Tivoli e Roma.

Ma l'instancabile fervido ingegno di Guglielmo Mengarini si rivolse anche ad altri campi di ricerca e d'indagine, cioè agli studi di fisica astronomica e di spettroscopia. Dedicò soprattutto i suoi studi alle eclissi totali di sole, recandosi perciò in varie parti del mondo per assistervi e, valendosi di propri apparecchi, ottenne bellissime fotografie, preziose per la scienza. L'anno scorso, già minato dal male, volle recarsi, contro i consigli dei medici, nell'Oltregiuba per studiare una eclissi, superando disagi incredibili con una energia straordinaria. E ciò forse gli fu fatale.

Dei suoi studi scientifici fu anche un appassionato e simpatico volgarizzatore e tenne applaudite conferenze, come quelle sulla luce fredda e sulla vita nei sommergibili.

Era uno spirito esuberante di energie, generoso e noncurante del pericolo: da giovane rischiò con tranquillo eroismo la vita per salvare un'intera famiglia prigioniera entro una casa incendiata le cui scale erano crollate: e n'ebbe in premio una medaglia d'argento al valor civile. Fu fervido cultore degli esercizi fisici, specialmente del nuoto e dell'alpinismo: fu l'anima di molti sodalizi non solo scientifici, ma anche artistici e sportivi di Roma, ove era popolarissimo, perchè incarnava lo spirito multiforme, gioviiale e generoso del popolo romano.

Lo annoveravamo nostro amato collega dal 6 ottobre 1919 e la sua indefessa attività ebbe modo di manifestarsi anche in Senato: fu eletto membro del Consiglio superiore aeronautico e del Comitato talassografico e partecipò proficuamente a notevoli discussioni, specialmente su progetti interessanti lo sviluppo industriale, idroelettrico e ferroviario del Paese.

Dopo la nomina a senatore fu anche amba-

sciatore straordinario nel Perù, per una missione di carattere prevalentemente economico, felicemente compiuta.

Guglielmo Mengarini non aveva e non poteva avere che amici dovunque, che ora ne piangono amaramente la dipartita. Il Senato reverente saluta la sua cara memoria, mentre esprime alla famiglia le più sentite condoglianze. (*Benissimo*).

Il 28 settembre in Roma spegnevasi in tarda età la veneranda figura dell'avvocato Giuseppe **Giordano-Apostoli**.

Nato in Sassari il 25 gennaio 1838, dal padre Domenico, che fu vanto della magistratura sarda, ereditò forte amore per gli studi di diritto, in cui si laureò a 21 anno, recandosi poi a compiere la pratica professionale nello studio di Pasquale Stanislao Mancini in Torino. Ma la carriera amministrativa di più l'attrasse e poco dopo vi entrava vincendo tra i primi il difficile concorso. Fu consigliere di prefettura a Bologna e, presto affermatosi per la sua soda cultura giuridica, fu chiamato al Ministero dell'interno ove si fece assai apprezzare nei numerosi incarichi di particolare fiducia che gli furono affidati. Fra l'altro, nel 1867, fu nella Commissione istituita per uno studio di riforme della legge comunale e provinciale e, acquistatasi coi suoi non comuni meriti la benevolenza di illustri uomini di Stato, fu spesso al loro fianco quando essi furono chiamati a reggere le sorti del Paese: fu così con plauso segretario particolare del ministro Cadorna e poi nel Gabinetto dei ministri Cantelli, Ferraris, Di Rudinì e Lanza.

I cittadini di Alghero, e poi di Sassari, con largo suffragio lo vollero loro rappresentante alla Camera dei deputati, dove per nove legislature, dalla XIV alla XXII, egli sedette militando nel partito moderato. Fu parlamentare assiduo ed attivo, membro e presidente di importanti commissioni, spesso relatore di bilanci e di altri notevoli disegni di legge e, oratore elegante, fece sentire la sua efficace parola in importanti discussioni, difensore sempre appassionato e vigoroso degli interessi generali del Paese e della sua isola prediletta; onde si conquistò una autorevole posizione che per quattro volte gli meritò la delicata carica di questore.

Dal 1884 fu per lungo tempo gran parte della vita cittadina di Roma, la cui grandezza ebbe sempre in cima ai suoi pensieri. Chiamato a far parte del Consiglio comunale, nel 1887 fu nominato assessore e in tale ufficio, come in numerose altre cariche che gli furono affidate, recò valido contributo alla soluzione di importanti problemi.

Le sue larghe benemerenze gli valsero il 4 aprile 1909 la nomina a senatore e anche qui, con rara assiduità e notevole attività, dette prova del suo attaccamento al bene pubblico.

Salutiamo reverenti l'amato collega scomparso, che fu anche nobile esempio di modestia e di rettitudine, e porgiamo alla famiglia l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

Il 6 ottobre una triste nuova ci giunse, quella dell'improvvisa scomparsa del conte Pompeo di **Campello**, spentosi poco più che cinquantenne nella sua villa di Campello sul Clitunno. Parve a tutti incredibile che il collega affettuoso, il gentiluomo leale, simpatico e giovanilmente attivo, che ancora due o tre di innanzi era, sorridente ed alacre, nelle sale del Senato, fosse così d'improvviso scomparso.

Il 22 dicembre 1874 era egli nato in Roma, dal conte Paolo, illustre cultore di studi storici e dalla principessa Maria Bonaparte, e ne aveva attinto le più elette virtù. Si era dato con passione alla carriera militare e per vari anni, brillante ufficiale di cavalleria, fu distinto e benemerito istruttore nelle Scuole di Pinerolo e Tor di Quinto. Uscitò poi volontariamente dal servizio attivo, volle esser richiamato appena scoppiata la guerra libica e fece tutta la dura campagna, guadagnandosi una ferita ed una medaglia d'argento al valor militare, premio al suo contegno coraggioso. Dichiarata la guerra all'Austria, tornò nuovamente in servizio e fu quasi sempre in prima linea, nel Trentino, in Albania e a Gorizia, dimostrando ovunque grande sprezzo del pericolo, unito ad una calma e ad un'energia ammirabili e si meritò una seconda medaglia d'argento. Fu anche a Parigi, membro della missione militare italiana alla fine della guerra. Per parecchi anni ricoprì l'alta carica di gen-

tiluomo di Corte di Sua Maestà l'Augusta nostra Regina.

Attivissimo in molti campi, era anche molto conosciuto ed amato nel mondo sportivo, e fu membro autorevole di numerose società e commissioni. Studioso di storia e di araldica, era apprezzato membro della Commissione araldica romana.

Il 6 ottobre 1919 era entrato in Senato e si era subito procacciato le universali simpatie e la stima di tutti i colleghi, anche per la sua grande attività. Appartenne ad importanti commissioni, come quelle per il regolamento interno e per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Fu per due anni eletto dalla fiducia dei colleghi alla carica di questore, e vi si segnalò per il grande zelo, la profonda scrupolosità e rettitudine che portava in ogni suo atto: noi suoi colleghi dell'Ufficio di Presidenza lo avemmo carissimo e fummo addolorati quando volle lasciare la carica. Dette anche opera utilissima alla discussione ed alla elaborazione d'importanti provvedimenti legislativi: fra gli altri a quelli sulla caccia e sull'ordinamento dell'esercito.

La sua scomparsa è grave perdita per il Senato e lascia negli animi nostri una profonda tristezza. All'amico e collega diletto, all'impareggiabile gentiluomo, al benemerito cittadino il Senato invia il suo mesto commosso pensiero, mentre porge alla desolata famiglia di lui le più profonde condoglianze. (*Approvazioni vivissime*).

Un ardente italiano più non è: il 4 novembre, colpito da acuto morbo, l'avv. Giuseppe **Marcora** ha chiuso i suoi giorni in Milano ove era nato il 14 ottobre 1841.

Giovinetta fremente di patrio entusiasmo fu la sua ed invero Egli, che venne crescendo mentre col sangue dei martiri si compiva la preparazione spirituale delle guerre per l'unità nazionale, agli studi di diritto alternò i più nobili ardimenti. Così lo si vide arruolarsi nelle file garibaldine e battersi da eroe dall'uno all'altro capo di Italia nelle campagne dal 1859 al 1866, guadagnandosi il grado di ufficiale e la carica di capo di stato maggiore di Brigata nonché la medaglia d'argento al valore.

Veduto realizzarsi il suo sogno e comple-

tati gli studi, si dedicò all'esercizio dell'avvocatura in Milano e anche in essa portò il suo spirito ardente rivelandosi professionista di alto valore, ma una particolare passione egli dimostrò per l'agone politico ove più direttamente poteva contribuire alle fortune del Paese. Fervido ammiratore di Giuseppe Mazzini, Egli iniziò la sua vita pubblica col partecipare vivamente alle lotte del partito di azione, ma il suo spirito equilibrato, all'indomani del compimento dell'unità della Patria, lo fece collaborare senz'altro all'opera costruttrice dello Stato allora nascente. Onde, mentre nel consiglio municipale milanese sedette proficuamente per lunghi anni e numerose elevate cariche tenne nelle amministrazioni locali, alla Camera dei deputati entrato fin dal 1876 fu per ben 12 legislature, dalla XIII alla XVI e dalla XVIII alla XXV, parlamentare di eccezionale operosità e talento. Fu membro infatti di numerose commissioni, relatore di importantissimi disegni di legge, fra cui ricorderò quello sul codice penale, e pronunziò forti ed elevati discorsi. Ma opera più altamente benemerita Egli spiegò quale presidente dell'Assemblea nel lungo tempo in cui fu a tale elevatissima carica chiamato, essendovi stato eletto, dal 1904, quattro volte e due volte essendo state respinte le dimissioni. La profonda conoscenza che aveva di uomini e cose, la grande competenza in materia regolamentare, la imparzialità e la fine arguzia furono doti eminenti che lo resero apprezzato e benemerito presidente: e sempre negli accesi dibattiti parlamentari — e furono tanti durante la sua presidenza, taluni soprattutto in periodi delicatissimi per la vita del Paese — Egli svolse opera di saggia moderazione acquistando alta autorità morale e le più larghe simpatie anche negli avversari. E dall'alto seggio il vecchio patriota non lasciò mai passare occasione senza affermare, talvolta assai arditamente, il suo grande amore per la Patria: durante la grande guerra, alla quale Egli partecipò col cuore, in memorande sedute fu magnifico interprete dei fervidi sentimenti dell'Assemblea, e più tardi, all'indomani della vittoria, seppe con parole degne esprimere il commosso e generale tripudio dei cuori.

Il 1° maggio 1921 fu nominato senatore, ma l'insigne collega non poté partecipare as-

siduamente ai nostri lavori per le sue malferme condizioni di salute. Ora è scomparso, ma la sua grande figura rimarrà incancellabile nei nostri cuori come in quelli di tutti gli italiani per i grandi servigi che ha reso alla Nazione.

Inchiniamoci reverenti innanzi alla sua nobile memoria e alla famiglia inviamo le nostre vivissime condoglianze (*Benissimo*).

Il 6 novembre quasi improvvisamente spegnevasi in Pedemonte il conte ingegnere Giovanni Antonio **Campostrini** che era nato in Verona il 25 aprile 1862.

Cultore appassionato delle discipline matematiche si laureò giovanissimo in ingegneria nell'Università di Torino e si dedicò quindi con competenza e fervido amore all'esercizio della professione, svolgendo la sua attività per più di un ventennio e facendosi assai apprezzare in ogni campo.

Direttore dapprima di importanti lavori ferroviari nella provincia di Verona, volle quindi dedicarsi al razionale miglioramento delle sue proprietà agricole, curando sopra tutto lo sviluppo della irrigazione ed applicando criteri moderni ed efficaci nelle culture dei campi, seguito poi con passione da altri agricoltori, cosicchè l'alto agro Veronese si avvantaggiò non poco dall'utilissimo esempio.

Le sue rare doti di mente non potevano non essere altamente apprezzate e fu quindi chiamato ad importanti e numerose cariche pubbliche, sempre ricoperte con senno, intelligenza ed instancabile attività.

Fu successivamente consigliere provinciale, deputato, presidente della deputazione e poi Presidente del Consiglio provinciale di Verona; ed alla sua opera illuminata, durata oltre 25 anni, la provincia di Verona deve molte provvide iniziative.

Durante la guerra prodigò tutto se stesso, con elevato amor di patria, in favore delle opere di assistenza e di resistenza interna, e le famiglie dei combattenti, dei profughi e dei rimpatriati ancor ricordano e benedicono la sua opera tutta dedita, in quei tempi gravi e gloriosi, a porgere aiuto e conforto ed a tenere elevati gli spiriti.

Per i suoi meriti fu nominato senatore il 3 ottobre 1920 ed anche in Senato, ai cui lavori

partecipò assiduamente, non tardò a farsi profondamente stimare ed amare.

La morte lo ha colto mentre ancor poteva efficacemente dare il contributo della sua intelligenza e del suo cuore ad alte opere, ma la sua nobile figura di gentiluomo e di cittadino non sarà dimenticata da quanti lo conobbero.

Porgiamo un reverente saluto al collega scomparso ed alla sua desolata famiglia le commosse espressioni del nostro vivo cordoglio. (*Bene*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
In nome del Governo dichiaro di associarmi alle nobili parole di compianto pronunciate dal Presidente per la scomparsa degli illustri membri di questa Assemblea.

Comunicazioni del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Mi onoro annunciare al Senato che Sua Maestà il Re con decreto del 23 giugno u. s. ha accettato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale rassegnate dall'onorevole dott. Giuseppe Bastianini, deputato al Parlamento; con successivo decreto del 9 luglio la Maestà Sua ha accettato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze rassegnate dall'onorevole avv. rag. Giuseppe Frignani deputato al Parlamento.

A Sottosegretario di Stato per le finanze è stato nominato, con decreto Reale del 21 luglio scorso, l'onorevole dott. Boncompagni Ludovisi, Principe di Piombino, deputato al Parlamento.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo e ministro degli esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo e ministro degli esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per l'approvazione del trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note che ha avuto luogo nello stesso giorno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo ministro degli esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà iscritto all'ordine del giorno degli Uffici che si riuniranno domani alle ore 15.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla » (N. 832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla ».

Prego l'onorevole senatore segretario Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale", del 2 giugno 1926, numero 127 » (N. 845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1926, n. 127) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869 relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) » (N. 911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » (N. 898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina » (N. 695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume » (N. 821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli istituti medi e dell'istituto nautico di Fiume.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione ». (N. 829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle società cooperative e l'istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili » (N. 870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura:

SIMONETTA, *segretario* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello Stormo dirigibili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato » (N. 836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in base agli accordi fra il Regio Governo e la Società delle Nazioni, giusta le note scambiate rispettivamente in data 31 marzo e 20 aprile 1926.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Onorevoli colleghi. Il presente disegno di legge non è di quelli che possono passare sotto silenzio. Con esso si converte in legge il decreto che istituisce in Roma un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. Non esito a qualificare questa istituzione come uno degli atti più importanti e significativi del Governo nazionale.

È noto come sia sorta questa istituzione, nel settembre 1924 in seno all'Assemblea delle Nazioni su proposta della Delegazione italiana, ispirata al pensiero genialissimo del Capo del Governo. Contemporaneamente la Francia aveva fatto l'offerta della creazione dell'Institut de la Cooperation intellectuelle. Queste due istituzioni sono fiori purissimi di pensiero sorti sui fermenti internazionali e politici dell'Assemblea ginevrina.

Alta e nobilissima è la finalità di codesto Istituto e possiamo con sintesi sicura, dire che esso è veramente romano. Difatti già Roma aveva attuato questo grande programma del diritto privato universale: un anello spirituale che cinse tutti i popoli civili del tempo sotto l'impero di una savia legge. Quando l'impero romano decadde, il moto espansionista del diritto continuò ininterrottamente per 14 secoli, fin quasi alla fine del secolo XVIII. Quando si verificò la crisi e la decadenza del diritto comune, fu un triste giorno per la fraternità dei popoli. Fu un concetto esagerato del nazionalismo quello che infranse l'unità del diritto comune e determinò una legislazione particolaristica. Se una legislazione generale è un vincolo fra genti diverse, le legislazioni particolaristiche creano una barriera invisibile fra popolo e popolo. Si esagerò l'importanza delle consuetudini locali ed ogni popolo volle un ordinamento legislativo nazionale. Si manifestò la tendenza del secolo XIX alla codificazione. Quali ne furono le conseguenze?

Un numero enorme di conflitti di legislazione, per cui i rapporti internazionali non se ne sono certamente avvantaggiati. E l'ultima guerra ha aggravato questa situazione, perchè col creare nuovi Stati, ha aumentato ancora il partico-

larismo legislativo: ed è degli ultimi tempi la caratteristica di un aumento dei conflitti internazionali, che intralciano enormemente la vita e gli affari tra nazione e nazione.

A porre rimedio a questo stato di cose, si è pensato da qualche tempo; e sono venute fuori le Convenzioni dell'Aja, le quali paiono già abbastanza invecchiate nel momento presente e non concernono che una categoria di rapporti molto limitata.

È bene ricordare però che le Convenzioni dell'Aja curano, per così dire, la fenomenologia del male, ma non ne curano le cause; perchè cercano di regolare i conflitti di legislazione, ma non tendono ad eliminare la ragione di questi conflitti.

A questo scopo viceversa lavorerà l'Istituto internazionale di diritto privato. Infatti l'art. 2 dello Statuto organico dell'Istituto dice che esso « ha per oggetto di studiare i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o tra gruppi di Stati e di preparare gradualmente l'adozione da parte di diversi Stati di una legislazione di diritto privato uniforme ». Quindi scopo di questo Istituto è di dare concordi leggi alle genti. Ed ecco che sulla spirale perenne del progresso umano, ritorna il diritto comune e ritrova la sua sede naturale in Roma, che fu già sua culla storica, e Roma riprende la sua missione del mondo. Oggi non si tratta più di una legge uniforme per i popoli, che si affacciano sul grande arco del bacino mediterraneo; oggi si tratta di una legge comune per tutti i popoli, che aderiscono alla Società delle Nazioni e che possono mandare qui in Roma delegati per costituire una legge comune e per obbedirvi volontariamente. Ciò spiega il grande favore con cui è stata accolta questa nobilissima idea del Governo italiano e spiega altresì le entusiastiche deliberazioni, votate al riguardo, dalle assemblee della Società delle Nazioni, che ho ricordato nella mia breve relazione.

Bisogna aver fede nei risultati di questo Istituto, perchè le convenzioni che si succedettero all'Aja dal 1911 al 1913 per l'unificazione del diritto cambiario e quelle successive per l'unificazione del diritto marittimo, hanno dato risultati che si possono considerare soddisfacenti. Ma è il metodo diverso di lavoro quello che più affida. Infatti, mentre queste

riunioni internazionali non hanno vita che per pochissime settimane, l'Istituto che si crea, lavorerà assiduamente. Queste riunioni internazionali di solito perdono una grande quantità di tempo per l'affiatamento fra i vari delegati e per l'accertamento dei temi da discutere ed assai spesso si risolvono in espedienti di rinvio o di valorizzazione del diritto locale od anche in parziali accordi su alcuni particolari, che non hanno grande importanza e che non danno risultati pratici apprezzabili. Basta prendere in mano l'ultima convenzione deliberata nel maggio scorso all'Aja per l'esecuzione delle sentenze straniere, per vedere che non si è trattato d'altro che di avvalorare la legge nazionale e perciò solo non si sono eliminate le precedenti cause di conflitto. D'altra parte le difficoltà che si presentano sono tali che pochi giorni di riunione non bastano a farle superare. Ben diverso è il sistema che seguirà l'Istituto internazionale di diritto privato, il quale non soffrirà interruzioni nella continuità del suo lavoro. Il presidente di questo Istituto sarà un italiano. C'è da sperare che possa essere un italiano anche il segretario, organo propulsore del lavoro dell'Istituto. È soltanto col lavoro assiduo e con la tenacia dei propositi che si possono vincere difficoltà spesso non lievi. Ne abbiamo avuto un esempio notevole nella redazione del Codice unico per le obbligazioni e pei contratti fra l'Italia e la Francia. È stata questa un'opera che ha coronato un lavoro di 10 anni, in cui due illuminati Governi hanno saputo persistere, con la collaborazione di giuristi umili e devoti alla causa cui s'ispira il nuovo grande Istituto. Così si è potuto portare a compimento questa notevole opera.

Ebbene l'Istituto internazionale di diritto privato renderà più generale e più intenso questo lavoro. È veramente nobile questo scopo e la villa Aldobrandini, in cui l'Istituto avrà sede, potrà diventare un meraviglioso osservatorio delle correnti giuridiche di tutto il mondo, per poterle registrare, comporre ed esprimere in forme lucide il diritto privatistico universale.

Come relatore dell'Ufficio centrale del Senato, debbo porgere una preghiera al Governo. Come ho già detto, contemporaneamente alla creazione di questo Istituto internazionale di

diritto privato, che deve sorgere in Roma, fu ideata anche la costituzione dell'Institut de la Cooperation intellectuelle. Orbene, questo secondo Istituto è stato più sollecito a costituirsi e già da due anni funziona in un'ala del Palais Royal di Parigi. Io non ignoro le difficoltà che si sono incontrate a Ginevra per la redazione della convenzione, relativa all'Istituto internazionale di diritto privato, nè ignoro le difficoltà per poter redigere lo statuto dell'Istituto stesso, nè quelle sorte per trovargli una sede degna. S'era pensato dapprima di assegnare all'Istituto internazionale di diritto privato un'ala del palazzo Giustiniani; ora con una visione più adeguata all'importanza dell'Istituto, si è stabilito di dargli come sede la villa Aldobrandini. Orbene, malgrado queste difficoltà di cui mi rendo perfettamente conto, il ritardo nella costituzione e nel funzionamento dell'Istituto non ha mancato di destare qualche impressione all'estero. Si è pensato che noi non si aveva un grande interesse a porre in atto questo proposito. Evidentemente si tratta di un sospetto infondato. Ad ogni modo una parola da parte del Governo sarebbe veramente gradita.

Assai più gradito è per me nel metter fine a queste brevi parole, di adempiere al mandato affidatomi dall'Ufficio centrale, di rivolgere al Governo nazionale le felicitazioni più vive per questa proposta davvero grandiosa che onora un popolo, ne rivela le vere aspirazioni, ne ravviva le gloriose tradizioni e lo pone sempre meglio in grado di lavorare per la causa della civiltà. (*Vive approvazioni*).

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ringrazio a nome del Governo l'onorevole senatore D'Amelio per le sue parole così benevole.

Il senatore d'Amelio ha parlato di una iniziativa geniale del Capo del Governo italiano, e tale è questa che oggi viene a maturazione con la convalida del Regio decreto legge che istituisce in Roma un Istituto nazionale per la unificazione del diritto privato.

L'onorevole senatore D'Amelio ha molto bene esposte quali sono state le ragioni storiche che hanno indotto il Governo italiano a

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

fare questa proposta che ha per iscopo l'unificazione del diritto privato.

In verità l'ultimo residuo della grande opera di Roma, l'unità del diritto, disparve nel secolo XIX per la formazione delle varie legislazioni nazionali che i vari Stati sono andati costituendo. Questo residuo dell'universalismo di Roma era benefico per il mondo.

Nessuno infatti può disconoscere che la unità del diritto costituiva uno dei più grandi benefici che Roma aveva dato alla civiltà umana!

Nulla di più naturale che l'Italia, risorta a nuova vita, riprendesse quella tradizione e la riprendesse nelle forme e nei modi che sono possibili nel mondo moderno, cioè facendosi iniziatrice di un movimento per la unificazione del diritto privato.

La frase « unificazione del diritto privato » deve intendersi in questo senso: elaborazione di leggi di diritto privato uniformi per i vari Stati.

Nessuno di noi ha l'illusione che sia possibile di un tratto rendere uguali tutte le legislazioni. Conosciamo benissimo gli ostacoli che incontreremo lungo il nostro cammino; ma noi vogliamo procederè per tentativi parziali; cominceremo con leggi uniformi fra quelli Stati che per tradizione, civiltà ecc. possono più facilmente intendersi, e verremo man mano estendendo queste leggi ad altri Stati.

In questo modo si rispetta il principio della sovranità degli Stati e si raggiunge il risultato di rendere più agevoli i rapporti fra i popoli che è la meta delle nostre aspirazioni.

L'onorevole senatore D'Amelio ha giustamente osservato che è corso un intervallo di tempo alquanto notevole fra il momento in cui il Capo del Governo per mezzo dei nostri rappresentanti a Ginevra, ha fatto la proposta per la costituzione di questo Istituto in Roma, e la realizzazione effettiva della proposta; in verità le difficoltà, non sono mancate, come il Senato comprende agevolmente.

L'ultima difficoltà fu quella di trovare una sede degna dell'Istituto; ora io posso dire al Senato che essa è vinta.

La villa Aldobrandini sarà sede degnissima di questo Istituto; essa aveva bisogno di molti e molti lavori per i quali sono già stati stanziati fondi non indifferenti in bilancio. E sono

lieto di annunciare al Senato che una commissione, di cui è Presidente il senatore Scialoja, ha avuto l'incarico di provvedere alla effettuazione di questi lavori, senza formalità burocratiche, senza, cioè, bisogno di pareri o di approvazioni da parte dei corpi tecnici e amministrativi dello Stato.

In questo modo noi contiamo di poter inaugurare l'Istituto per il 21 aprile, festa del Natale di Roma, giorno augurale per i destini della benefica istituzione. (*Approvazioni vivissime*).

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Ringrazio il ministro guardasigilli per le cortesi spiegazioni che ha voluto dare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella » (N. 639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella in Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata » (Numero 913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione da concedersi agli Istituti di credito fondiario per emettere obbligazioni in valuta pregiata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri » » (N. 560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, numero 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri » ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli » (N. 627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore segretario Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei » (N. 921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti » (N. 919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni

vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati dei detti enti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito » (N. 795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144 relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali » (N. 864-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dal disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo

del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per la Guerra a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Simonetta di dar lettura nel testo modificato dell'Ufficio centrale.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali, *togliendo le parole « e l'alto comando » al n. 1 dell'art. 1, e le parole « escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi », al n. 8 dello stesso art. 1.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

DI ROBILANT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT, *relatore*. Onorevoli colleghi, il vostro Ufficio centrale d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato per la Guerra ha proposto due piccole modificazioni, le quali hanno un valore più formale che sostanziale.

1° Nella elencazione delle materie alle quali si riferiscono le disposizioni di cui è ammessa la raccolta in Testi Unici (art. 1° del decreto-legge n. 1434), figura primo della serie « l'Ordinamento e l'Alto Comando del Regio esercito ». Fu usata tale dizione poichè a quel tempo era ancora vigente la legge 8 giugno 1895, n. 866, sull'« Ordinamento dell'alto comando, del Regio esercito ». Ma poichè tale legge è stata abrogata con l'art. 13 del Regio decreto legge 6 febbraio 1927, n. 68, che ha istituito la carica di Capo di stato maggiore generale e ne ha determinato le attribuzioni e di seguito al quale va considerato il Regio decreto-legge n. 69 della stessa data che determinò le attribuzioni del Capo di stato mag-

giore dell'esercito, del comandante in seconda del Corpo di stato maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito, non sembra più il caso di riprodurre l'accenno esplicito alla materia dell'« Alto Comando del Regio esercito », poichè questa non figura più nelle norme più recenti poc'anzi citate, con fisionomia a sè e con caratteristiche speciali proprie.

Si propone quindi di modificare il numero uno dell'art. 1° del decreto-legge, n. 1434, comprendendo in esso soltanto « l'Ordinamento del Regio esercito » dizione questa che, per il suo carattere lato e comprensivo, non solo non esclude, ma ammette chiaramente che si tenga pure conto delle più recenti norme relative al Capo di stato maggiore dell'esercito.

2° Nella stessa elencazione dell'art. 1° del decreto-legge in esame, sotto il numero ottavo è fatto cenno a « gli stipendi e assegni fissi, escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi ». Si ritenne utile fare cenno di tale esclusione, poichè contenendo il successivo art. 2 l'autorizzazione ad introdurre nelle leggi le modificazioni opportune, si volle *a priori* escludere che tali modificazioni potessero per caso riferirsi alla misura degli stipendi e assegni fissi, che non potevano certo essere variate in sede di Testo Unico.

Come si vede dunque si trattò di una semplice precauzione di carattere formale. Ma intanto ove della limitazione si tenesse stretto conto, ne verrebbe che il Testo Unico delle disposizioni riguardanti gli stipendi ed assegni fissi dovrebbero limitarsi a comprendere le norme di carattere generale ed escludere invece le disposizioni colle quali è stata completamente fissata la misura degli uni e degli altri.

È facile comprendere come la cosa non sia praticamente ammissibile e sia tanto più da evitarsi in quanto non fu certamente nelle intenzioni di chi preparò la norma. Sembrando del tutto inutile la precauzione della quale si è fatto qui sopra cenno, anche perchè i Testi Unici non saranno sanzionati se non dopo le opportune intese con la finanza, si propone di modificare il n. 8 dell'art. 1° in parola facendo in esso menzione solamente degli stipendi ed assegni fissi ed abolendo quindi la restante parte: « escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi ».

Questi sono i due emendamenti che si domanda al Senato di approvare.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo, come ho già dichiarato, accetta la modificazione proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria » (N. 814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione: Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » (N. 917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » (N. 800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152 con il quale

viene parificato il trattamento fiscale dei dipendenti degli economati generali dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione dell'applicazione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il fondo per l'emigra-

zione ad anticipare sugli avanzi del bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6 milioni alla società cooperativa edilizia " Aurelia ,, » (N. 852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6 milioni alla Società cooperativa edilizia " Aurelia ,, ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000, alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Il decreto-legge 20 agosto 1926 ora sottoposto all'approvazione del Senato autorizza il fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio fino a lire 6,000,000 alla Cooperativa edilizia Aurelia costituita fra gli impiegati di ruolo del Commissariato per l'emigrazione. L'interesse da corrispondersi sarebbe del 3 %. Nulla è detto quanto alla durata del mutuo. Gli appartamenti diverranno proprietà privata del socio, a mutuo estinto.

Altra volta ho trattato (17 novembre 1926) in linea generale della disciplina delle case popolari e dei sussidi dello Stato. E non ho che da riferirmi ai concetti allora svolti e alla risposta del ministro.

Ora debbo fare qualche osservazione principalmente sull'utilizzazione del fondo per l'emigrazione, circa il quale la legge tassativamente dispone che sarà investito in titoli dello Stato, e nessun prelevamento potrà essere

fatto che non sia esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione, sia all'interno che all'estero. L'attuale devoluzione a case per impiegati è manifestamente contraria a quelle disposizioni di legge.

C'è poi un'altra osservazione. Il Commissariato per l'emigrazione è stato abolito: e quelli impiegati, come tali, non esistono più.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Esistono ancora. Sono passati al Ministero degli esteri.

RICCI FEDERICO. Va bene: però non formano più una categoria distinta. E perchè limitare le sovvenzioni dello Stato a un certo gruppo di impiegati; e non a tutti, od almeno a tutti quelli dello stesso Ministero?

Tutti sono egualmente benemeriti e degni delle nostre attenzioni. Ma se si provvede oggi a un gruppo, domani a un altro: se si aiuta un po' una cooperativa un po' un'altra si creano casi contraddittorii, soluzioni frammentarie che poi vengono invocate come precedenti. Bisogna invece procedere con criterio unico ed organico.

Ora si impresta il denaro agli impiegati del Commissariato per l'emigrazione al 3 %. Contemporaneamente, fra le pratiche dello stesso ordine del giorno abbiamo un finanziamento di case per ferrovieri (pratica 889) all'interesse del 5 ½ % da darsi in affitto e non in proprietà. Ed un altro decreto (pratica 810) dispone analogamente per i posteografici pure per case da concedersi in affitto.

Perchè questa diversità di trattamento che andrebbe a favore degli impiegati del Commissariato emigrazione? Quali maggiori titoli hanno essi in confronto dei ferrovieri e dei posteografici? E perchè il Ministero degli esteri segue (col contentarsi dell'interesse del 3 per cento) criteri amministrativi diversi da quelli, più rigidi, adottati dal ministro delle comunicazioni (che chiede 5 ½ %)? Non dimentichiamo che il denaro costa oggi allo Stato almeno 6 %.

Mi limito a questi pochi cenni schematici, tralasciando altre considerazioni, e non per fare una critica o per oppormi alla approvazione d'un decreto cui nel frattempo è probabile sia stata data esecuzione, ma per raccomandare all'onorevole Governo di procedere in questa materia con maggiore cautela, adottando, come dissi, una linea d'azione organica ed uniforme per tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti per aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, che autorizza gli ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale a concorrere all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonicelli, Bonzani, Borea d'Olmo, Borrromeo, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto.

Calisse, Casati, Catellani, Cesareo, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Corbino, Cornaggià.

Dallolio Alberto, D'Amelio, De Blasio, Del Carretto, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Ferrero di Cambiano.

Garavetti, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gioppi Giordani, Giordano Davide, Gonzaga, Greppi, Imperiali, Indri, Libertini.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Porro, Pullè.

Rajna, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sironi, Sitta, Soderini, Spirito, Suardi, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi.

Wollemborg.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832):

Senatori votanti	121
Favorevoli	112
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà.

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

e miglorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845):

Senatori votanti	121
Favorevoli	113
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) (N. 911):

Senatori votanti	121
Favorevoli	108
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (Numero 898):

Senatori votanti	121
Favorevoli	110
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (Numero 695);

Senatori votanti	121
Favorevoli	110
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la prova degli oneri a carico dello Stato pel fun-

zionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821):

Senatori votanti	121
Favorevoli	110
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e l'istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829):

Senatori votanti	121
Favorevoli	110
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualie e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870):

Senatori votanti	121
Favorevoli	107
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 836);

Senatori votanti	121
Favorevoli	110
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società

della costruzione del nuovo rione Arenella (N. 639):

Senatori votanti 121

Favorevoli 111

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913):

Senatori votanti 121

Favorevoli 108

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri » (N. 560):

Senatori votanti 121

Favorevoli 108

Contrari 13

Il Senato approva.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici. Prego il senatore, segretario, Montresor di procedervi.

MONTRESOR. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-Genova

S. A. R. il Principe Ferdinando

Agnelli

Baccelli Alfredo

Bellini

Bertetti

Borea d'Olmo

Brusati Ugo
Calisse
Camerini
Casati
Cattaneo
Chiappelli
Crispolti
De Seta
De Vecchi
Di Bagno
Di Robilant
Ellero
Fortunato
Frassati
Fulci
Garbasso
Gavazzi
Grosoli
Libertini
Malagodi
Marchiafava
Marghieri
Mariotti
Mayer
Millo
Montresor
Morrone
Mosconi
Novaro
Orsi Paolo
Pelli Fabbroni
Pescarolo
Petitti di Roreto
Quartieri
Rajna
Romeo delle Torrazze
Salmoiraghi
Scalori
Schiaparelli
Setti
Sirianni
Sormani
Suardi
Treccani

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Aimone

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.

Badoglio

Barzilai
Berenini
Berti
Bocconi
Boncompagni
Cao Pinna
Castiglioni
Chimienti
Cito Filomarino
Colosimo
Contarini
Cornaggia
D' Andrea
De Vito
Di Trabia
Durante
Fano
Ferraris Maggiorino
Francica Nava
Garroni
Giordani
Lanciani
Lanza di Scalea
Malfatti
Mangiagalli
Mango
Manna
Martinez
Melodia
Niccolini Eugenio
Palummo
Pascale
Piaggio
Queirolo
Reggio
Romanin Jacur
Rossi Baldo
Salata
Silvestri
Simonetta
Sinibaldi
Tacconi
Tomasi della Torretta
Turlonia
Valenzani
Valerio
Viganò
Zippel

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Filiberto
Albertini
Bacelli Pietro
Beneventano
Bergamasco
Bergamini
Beria d' Argentina
Borromeo Arese
Borsarelli
Brandolin
Brusati Roberto
Callaini
Capece Minutolo
Capotorto
Cesareo
Civelli
Da Como
Dallolio Alfredo
De Blasio
Della Noce
De Lorenzo
De Marinis
De Tullio
Diaz
Dorigo
Fabri
Fadda
Fratellini
Garofalo
Gatti
Ghiglianovich
Martini
Mattioli Pasqualini
Mosca
Pais
Paternò
Pavia
Peano
Pestalozza
Quarta
Rava
Rebaudengo
Rota Attilio
Santucci
Schanzer
Scherillo
Sitta
Spirito
Tanari

Tecchio
Wollemborg

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Adalberto

Abbate,
Albini
Ancona
Arlotta
Bevione
Bianchi Riccardo
Biscaretti
Bonin Longare
Boselli
Bouvier
Canevari
Catellani
Cavallero
Chersich
Corbino
D'Amelio
Facta
Faelli
Ferrero di Cambiano
Ferri
Figoli
Frola
Gabba
Giaccone
Giardino
Gonzaga
Greppi
Gualterio
Imperiali
Indri
Lucchini
Paulucci di Calboli
Pincherle
Poggi
Porro
Pozzo
Pullè
Ronco
Rossi Giovanni
Rota Francesco
Sanarelli
Schiralli
Serristori
Tassoni

Tolomei
Torraca
Vigliani
Villa
Volterra
Zupelli

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo

Angiulli
Artom
Badaloni
Battaglieri
Beltrami
Bistcifi
Bombig
Borghese
Brondi
Cadorna
Cagnetta
Cataldi
Cefaly
Cirincione
Cirmeni
Conci
Corradini
Credaro
Crespi
Croce
Dallolio Alberto
Del Carretto
D' Ovidio
Einaudi
Ferraris Dante
Gentile
Gioppi
Guidi
Lagasi
Loria
Lustig
Marcello
Marescalchi-Gravina
Martino
Molmenti
Mortara
Nuvoloni
Pagliano
Pansa
Passerini Napoleone

Pini
Pirelli
Rattone
Ricci Corrado
Salvago Raggi
Scialoja
Sforza
Squitti
Stoppato
Zappi

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Auteri Berretta
Bensa
Bollati
Bonicelli
Bonzani
Cagni
Cimati
Cippico
Cocchia
Coffari
Colonna
De Bono
De Cupis
Della Torre
De Novellis
Di Rovasenda
Di Saluzzo
Di Stefano
Di Terranova
Di Vico
Fradeletto
Gallina
Garavetti
Grandi
Luigi
Lusignoli
Malvezzi
Maragliano
Marconi
Michetti
Morello
Morpurgo
Niccolini Pietro
Orsi Delfino
Passerini Angelo
Pecori Giraldi

Perla
Pironti
Pitacco
Podestà
Resta Pallavicino
Ricci Federico
Ridola
Rizzetti
Rolandi-Ricci
Ruffini
Sechi
Segrè
Soderini
Venzi

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Albertoni
Albricci
Amero d'Aste
Berio
Bianchi Luigi
Borsalino
Cassis
Caviglia
Ciccotti
Cipelli
Ciraolo
Conti
Cremonesi
Del Bono
Del Pezzo
Diena
Di Frasso
Di Sant'Onofrio
Faldella
Fracassi
Ginori Conti
Giordano Davide
Grippo
Malaspina
Marciano
Mazziotti
Mazzoni
Milano Franco d'Aragona
Nava
Pantano
Pipitone
Raineri

Rossi di Monte Lera
 Sanjust di Teulada
 San Martino di Valperga
 Scaduto
 Scalini
 Sili
 Spada
 Supino
 Tamassia
 Tamborino
 Thaon di Revel
 Triangi
 Valvassori Peroni
 Venturi
 Vicini
 Vitelli
 Volpi
 Zerboglio

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Passerini, Milano Franco D'Aragona e Dorigo.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura di una interpellanza e delle interrogazioni presentate alla presidenza.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Al Capo del Governo, primo ministro e al Ministro della giustizia ed affari di culto, per avere assicurazione che nulla sarà innovato nella legislazione riguardante i rapporti dello Stato italiano con la Santa Sede.

Vitelli.

Interrogazione:

Ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze per sapere se non ritengano opportuno, nell'interesse della coltura nazionale, rivedere

il regime fiscale che attualmente regola l'ingresso alle gallerie, ai monumenti e agli scavi, disciplinandolo in modo da consentire al maggior numero degli italiani la possibilità di accedere a questi luoghi sacri alla nostra storia e alla nostra civiltà.

Mazzoni, Zappi, Berti, Chiappelli,
 Callaini, Pecori Giraldi, Rajna,
 Garbasso, Vitelli.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al Capo del Governo, primo ministro, ministro dell'interno perchè dica se non creda, dopo la serie di furti di ingente valore e di vasta preparazione, che or più si deplorano, fra i quali quello ultimo che rivela un'audacia ed una sicurezza sbalorditiva, compiuto testè nella piazza De Ferrari di Genova ai danni di ben fornita orologeria, impartire con la consueta provvida energia e sicuro criterio direttivo gli adeguati provvedimenti intesi a scovire e punire le immaneabili associazioni degli speciali delinquenti, che organizzano, perpetrano e favoriscono sì gravi delitti, non senza applicare, per paralizzare la criminosa attività, ai più pericolosi elementi le opportune misure di polizia sancite nella vigente legge di pubblica sicurezza, e nel contempo, se non creda dare il maggiore possibile sviluppo al lodevole programma di miglioramento del personale dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza già con successo iniziato, fornendo ad essi i mezzi che sono necessari per prevenire e reprimere la delinquenza.

Milano Franco d'Aragona.

Ai ministri delle finanze e delle colonie il sottoscritto sottopone il seguente quesito:

Premesso che alcune merci spedite dalla Colonia italiana della Somalia vengono sottoposte, all'atto della loro spedizione da Mogadiscio, ad una sensibile tassa doganale detta di protezione, quando sieno destinate in Italia, si domanda:

una volta giunte queste merci in Italia sdoganate, nazionalizzate col pagamento di tutti gli oneri di statistica, di veterinaria, ecc. e immagazzinate, se rimanessero invendute, si possono rispedire in tutto o in parte all'estero,

sempre s'intende, che non esista per esse qualche divieto interno di esportazione?

Dorigo.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti de comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipen-

denti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'articolo 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato (N. 888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante la ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923;

1^o Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2^o Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3^o Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840);

Convenzione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedi-

menti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali (N. 868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (N. 730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 (N. 842);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano (N. 956);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (Numero 997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette (N. 854);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita e per la produzione di autovaccini (N. 807);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali (N. 989);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri (N. 889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 992);

Conversione in legge del Regio decreto-

17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno (N. 922);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B (N. 912);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali (N. 901);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica (N. 896);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (Numero 968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente la obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (N. 970);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera nazionale « dopo-lavoro » (N. 971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (N. 1003);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 1005);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizootie, avente sede in Parigi (N. 837);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria (Numero 841);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926 (N. 843);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpettazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate (N. 844);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre Protocolli relativi e al Protocollo finale (N. 877);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour (N. 982);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili (N. 824);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 975);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 996);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili (N. 867);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico (N. 933);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma (N. 985);

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia (N. 897);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie (N. 934);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili (N. 767);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà (N. 876);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14 per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno (N. 924);

Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati (N. 940);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile (N. 986);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli (N. 741);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico (N. 941);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli (Numero 942);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (N. 835);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 988);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (Numero 1009);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile (Numero 674);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (N. 758);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso

dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico (N. 893);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (N. 929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927; n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (N. 945);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1917, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti della industria nazionale (N. 973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 981);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (N. 1007);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 590);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (N. 701);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (N. 808);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli della Amministrazione postale e telegrafica (Numero 809);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 810);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme

per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (N. 811);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi della applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926 n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione Nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (N. 831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto Nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (N. 935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936);

Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 957);

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 977);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21^a prelevazione dal fondo rdi riserva per le spese imprevedute, dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 991);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (Numero 993);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1021);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari a convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73 concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che isti-

tuisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Approvazione della Convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro adottata dalla Conferenza Internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) (N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante, norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (Numero 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni Istituti parastatali e di altri Enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (N. 1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla Istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una Convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni (N. 978).

La seduta è tolta (ore 18).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 7 dicembre 1927

ALLE ORE 15

- a) Per la loro costituzione;
- b) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (N. 1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia (N. 1036);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 1038);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze,

della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace (N. 1039);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti (N. 1040);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina (N. 1042);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori (N. 1043);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (N. 1044);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova (N. 1045);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume (n. 1046);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco (n. 1048);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) (N. 1069);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (N. 1049);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro

automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia (N. 1051);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (Numero 1052);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1053);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (N. 1054);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (N. 1055);

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età di cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio (N. 1056);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali (N. 1057);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (N. 1058);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (N. 1059);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (N. 1060);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani (N. 1061);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio (N. 1062);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente dispo-

sizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (N. 1063);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore (N. 1064);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (N. 1067);

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti (N. 1068);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica (N. 1070);

Conversione in legge del Regio decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (N. 1071);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1072);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1073);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette (N. 1074);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927

stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1075);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti (N. 1076);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti (N. 1078);

Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina (N. 1085);

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1086);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1087);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (N. 1088);

Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili da parte della Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 1089);

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (N. 1090);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli (N. 1097);

Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle Aziende esportatrici di tabacchi indigeni grezzi (N. 1099);

Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità (N. 1100);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche (N. 1101);

Avanzamento degli allievi sergenti piloti (N. 1102);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova (N. 1103);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti Ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290 (N. 1104);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (Numero 1106);

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa (N. 1107);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania (N. 1139);

Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè de relativo scambio di note (N. 1160);

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 1159).

Risposte scritte ad interrogazioni.

DORIGO. — Ai ministri delle finanze e delle colonie sottopone il seguente quesito:

Premesso che alcune merci spedite dalla Colonia italiana della Somalia vengono sottoposte all'atto della loro spedizione da Mogadiscio, ad una sensibile tassa doganale detta di protezione, quando sieno destinate in Italia si domanda:

Una volta giunte queste merci in Italia sdoganate, nazionalizzate col pagamento di tutti gli oneri di statistica, di veterinaria ecc. e immagazzinate, se rimanessero invendute si

possono rispedire in tutto o in parte all'estero, sempre, s'intende, che non esista per esse qualche divieto interno di esportazione.

RISPOSTA. — Anche a nome del ministro delle colonie si risponde affermativamente al quesito formulato dall'onorevole interrogante.

Infatti le merci originarie della Somalia italiana dopo essere state regolarmente introdotte per consumo nel mercato metropolitano, e, cioè, dopo avere assolto il dazio di confine — salvo che ne siano esenti, per effetto delle disposizioni che regolano le importazioni dalle nostre colonie — ed ogni altro diritto che gravi sulle medesime, s'intendono *nazionalizzate* e sono, quindi, da considerare equiparate, agli effetti doganali, alle merci nazionali.

Come tali, pertanto, possono essere liberamente rispedite in tutto o in parte all'estero, previo, s'intende, pagamento dei diritti di uscita eventualmente dovuti e sempre che non siano comprese nell'elenco delle merci di proibita esportazione.

Il ministro.

VOLPI.

ANGELO PASSERINI. — Al Capo del Governo, primo ministro, ministro dell'interno. Mentre plaude alla recente proposta già approvata di uno stanziamento di 15 milioni per la sistemazione di alcuni bacini montani, chiede quali provvedimenti s'intende di prendere per i bacini montani della provincia di Brescia per i quali è impellente una sistemazione per impedire nuovi immensi danni;

fa osservare che la provincia di Brescia sollecitata dal Regio Governo nell'anno 1919 ha fatto redigere n. 8 progetti da apposito ufficio tecnico per la sistemazione dei più importanti bacini;

fa rilevare ancora che la provincia, fidandosi delle promesse disposizioni di legge, dava mano ai lavori più urgenti in due bacini, ma, venuti a mancare i sussidi governativi fissati nelle stesse convenzioni, ha dovuto sospendere i lavori e caricare sul proprio bilancio le spese sostenute.

I progetti sono ancora giacenti presso la Commissione Reale della provincia di Brescia, e potrebbero benissimo essere utilizzati dal

riformato Ufficio forestale, con risparmio di spese e di tempo.

RISPOSTA. — Lo stanziamento nella parte straordinaria del bilancio di questo Ministero di 15 milioni di lire, da erogarsi in 5 esercizi, finanziari, come risulta dalla relazione che accompagnava il relativo disegno di legge, fu autorizzato per provvedere alla prosecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale in corso in 43 bacini montani dell'Italia settentrionale e centrale tra i quali tre, cioè i torrenti Rovinazza di Darfo, Grigna e Trobiolo di Borno, in provincia di Brescia.

L'eseguità di tale stanziamento non consente di diluirlo eccessivamente in moltissimi lavori e pertanto non conviene, almeno sino a quando le condizioni della finanza non consentiranno maggiori assegnazioni, dar principio a nuove opere, ma piuttosto concentrare gli sforzi per condurre a termine quelle iniziate.

In omaggio a tali criteri, saranno intensificati i lavori nei detti bacini della provincia di Brescia, per i quali fu richiesta dal comando locale della Milizia forestale una assegnazione di fondi per l'esercizio 1927-28 di lire 234,000 corrispondente cioè a circa un dodicesimo di quella totale disponibile per l'Italia settentrionale e centrale.

Da ultimo, per quanto riguarda i lavori eseguiti dalla Amministrazione provinciale di Brescia e la mancata corresponsione dei rimborsi da parte dello Stato, è da rilevare che trattasi di bacini la cui sistemazione è di competenza del Ministero dei lavori pubblici e che dei progetti fatti predisporre dalla stessa Amministrazione uno solo, quello cioè relativo alla sistemazione dell'Alto Mella, fu presentato all'esame degli organi del Ministero per l'economia nazionale e restituito con osservazioni alla prefettura di Brescia sin dal 18 agosto 1920, con nota n. 23285, senza che risulti più restituito con le modificazioni richieste.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. — Al Capo del Governo, primo ministro, ministro dell'Interno. Perchè dica se non creda, dopo la serie dei furti d'ingente valore e di vasta preparazione, che or più si deplorano, fra i quali quello ultimo che rivela una audacia ed una sicurezza sbalordiva, compiuto testè nella

Piazza De Ferrari di Genova ai danni di ben fornita orologeria, impartire con la consueta, provvida energia e sicuro criterio direttivo gli adeguati provvedimenti intesi a scoprire e punire le immancabili associazioni degli speciali delinquenti, che organizzano, perpretrano e favoriscono sì gravi delitti, non senza applicare, per paralizzare la criminosa attività, ai più pericolosi elementi, le opportune misure di polizia sancite nella vigente legge di pubblica sicurezza. E nel contempo, se non creda dare il maggiore possibile sviluppo al lodevole programma di miglioramento del personale a dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza già con successo iniziato, fornendo ad essi mezzi che sono necessari per prevenire e reprimere la delinquenza.

RISPOSTA. — Non appena perpetrato in Genova il grave furto in danno della orologeria Linken Oscar il Ministero impartì subito per telegrafo precise disposizioni perchè le indagini per il rintraccio dei colpevoli fossero esperite con ogni solerzia e con ogni rigore.

Gli accertamenti prontamente compiuti hanno, infatti, condotto alla identificazione dei principali responsabili, i quali tutti sono stati assicurati alla giustizia.

Proseguono, attivissime, le indagini per il sequestro della refurtiva, nonchè per l'identificazione e per l'arresto dello chauffeur che avrebbe trasportato la refurtiva a mezzo della sua automobile, in località non ancora nota.

Per quanto riguarda poi, l'applicazione delle misure di polizia invocate dall'onorevole interrogante per paralizzare, la minacciosa attività di speciali delinquenti, non si è mancato di impartire da tempo, tassative istruzioni ai prefetti, perchè, con tutti i mezzi a loro disposizione, ed energicamente, procurino di stroncare ogni manifestazione di delinquenza.

Particolare attenzione è stata rivolta a Genova, massimo emporio commerciale marittimo nazionale, centro di traffici internazionali, dove convergono e si intrecciano le più disparate attività, ma dove le stesse condizioni di generale benessere, costituiscono un campo fertile per la delinquenza, specialmente internazionale.

Forte del prezioso ausilio della nuova legge di pubblica sicurezza la polizia, con spirito di

vera abnegazione, ha ingaggiato, in quella città, una lotta senza quartiere, contro tutti i detriti sociali; pericolosi pregiudicati sono stati assegnati al confino; di giorno e di notte vengono eseguite retate epurative nei centri più frequentati dalla malavita, spazzando vie, piazze e locali privati da una considerevole quantità di gente indesiderabile, di persone sospette e di delinquenti catturandi. Una caccia spietata viene data ai borsaiuoli, tanto che è notevolmente diminuito il numero dei borseggi, i cui autori erano, in grandissima parte, ladri stranieri.

Quanto ai mezzi, poi, per mettere in grado la polizia di svolgere con efficacia la sua azione preventiva e repressiva, non si è mancato e

non si manca di adottare provvedimenti di carattere diverso intesi a tale fine; risultati maggiormente efficaci potranno conseguirsi allorchè, espletato il concorso per l'ammissione in carriera di funzionari di pubblica sicurezza, potrà avviarsi all'attuale deficienza numerica di personale.

Il sottosegretario di Stato
SUARDO.

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.